



COMUNE DI ALBI

PROVINCIA DI CATANZARO

Ordinanza n.11/2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE ATTE A PREVENIRE GLI INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO AUTORITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*” che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa degli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto in particolare l’art. 3 della citata Legge che prevede la redazione del piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 51 “*Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)*”;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale della Calabria n. 201 del 28.04.2023, inerente il “*Piano antincendi Boschivi Anno 2023*”;

Visto il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi con la quale è stato dichiarato sull’intero territorio regionale “**il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre**”, con l’eventualità di estendere tale periodo in relazione all’andamento climatico;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del territorio comunale, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

Ravvisata la necessità di effettuare interventi di prevenzione adottando apposito provvedimento necessario al fine di garantire la pulizia delle aree limitrofe alle strade pubbliche ed alle recinzioni, comunque costituite, mediante l’estirpazione di rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Dato atto che si rende necessario ed opportuno prevenire lo stato di pericolo e che sussistono i presupposti per l’emanazione di un provvedimento Sindacale stante pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché la salvaguardia della salute pubblica;

Considerato che con separata Ordinanza Sindacale n. 10 del 29.05.2023, si sono disposti gli obblighi ai proprietari o conduttori di terreni limitrofi e/o adiacenti a strade, vie e spazi pubblici, ad eseguire la pulizia del terreno al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, e di conseguenza anche al fine di prevenire l’innesco e la propagazione degli incendi;

Visti:

- Gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- Gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- Gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il D.lgs. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Visto il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
- Viste le nuove Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Calabria "Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi" approvate con D.G.R. n. 218 del 20.05.2011;
- Visti gli artt. 449 e 652 del Codice Penale;
- Viste le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA CON DECORRENZA IMMEDIATA

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre c.a.

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di:

- Formare intorno ad ogni manufatto, stalle, ricoveri, impianti agricoli e qualsiasi costruzione, una zona di rispetto priva di foglie, rami o sterpi secchi, e seccume vegetale, larga almeno 10 mt.;
- Formare lungo tutto il confine con i boschi, zone condotte a pascolo o a incolto produttivo e non (felceti, ginestre, cespugli, canneti ecc.) una zona di rispetto completamente spoglia di vegetazione di almeno 5 mt.;

È fatto divieto:

- ✓ di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
 - ✓ di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi o nei terreni cespugliati;
 - ✓ di fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
 - ✓ abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
1. Su tutto il territorio regionale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti:
- a. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
 - b. è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
 - c. l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
 - d. le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
 - e. l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;
 - f. fermo restando quanto stabilito dagli artt. 53 e 58 delle PMPF (**Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale**), nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi con le modalità previste dall'art. 14, comma 8 lettera b) del decreto legge 24.06.2014, n. 91.
 - g. è consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento.
2. Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione dell'UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza per le seguenti finalità:
- a. attività sperimentali a scopo di ricerca;
 - b. tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
 - c. gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;

3. La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista dai punti a,b,c, di cui sopra sarà inoltrata all'UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza:

Per le provincie di Catanzaro – Crotona – Vibo Valentia: Viale Europa Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro, dandone contestuale comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e al Sindaco del Comune interessato;

La richiesta di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:

- 1) *planimetria descrittiva della superficie interessata dall'intervento con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;*
- 2) *descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;*
- 3) *indicazioni sull'ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati);*
- 4) *descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento;*
- 5) *definizione esplicita delle finalità dell'intervento;*
- 6) *valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione successivamente al passaggio del fuoco;*
- 7) *dichiarazione di non significatività dell'intervento sulla conservazione del suolo.*

L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità dell'incendio e alle caratteristiche della superficie interessata.

4. I Fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a 1 Km, possono essere autorizzate con ordinanza del Sindaco, da comunicare all'UOA – Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio boschivo.

DURANTE IL SUDDETTO PERIODO SARANNO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE:

5. nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

- a. *accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic;*
- b. *accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti;*

I proprietari di terreni abbandonati e/o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendio.

Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TEL. 115;
CORPO FORESTALE DELLO STATO - TEL. 1515;
PRONTO INTERVENTO REGIONALE: 800-496496;
COMANDO STAZIONE CARABINIERI TAVERNA TEL. 0961/923737;
COMANDO STAZIONE CARABINIERI VILLAGGIO MANCUSO TEL. 0961/922029.

AVVERTE

Per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n. 353/2000, nonché quelle penali stabilite dall'art. 11 della stessa Legge, dall'art. 12 della Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 51, e, rammenta il generale principio delle responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore etc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

AVVERTE ALTRESI'

Che ai contravventori della presente Ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa in conformità all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, con la riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di rinnovare la presente Ordinanza a carico del singolo ed individuato inadempiente ed avviare l'esecuzione d'Ufficio con addebito delle spese.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione nei luoghi/spazi pubblici, sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, può essere proposto, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (Legge 06.12.1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di propria competenza:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di CATANZARO;
- Ufficio di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di TAVERNA e di VILLAGGIO MANCUSO;
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di TAVERNA e Loc. MONACO;
- Al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di CATANZARO;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di CATANZARO;
- All'Albo Pretorio online, Sede.

Dalla Residenza Comunale, 29.05.2023

IL SINDACO
Salvatore Ricciardi

